Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI LEGGE

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL N.____

PRIMI FIRMATARI PDL: MARCO VILLANO, CORRADO MATERA, SALVATORE FLOCCO

TITOLO: Disposizioni per il sostegno finanziario ai Comuni nell'attuazione degli investimenti per la salvaguardia della risorsa idrica

Sezione 1)
DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge si inserisce nell'ambito della programmazione regionale degli investimenti per la salvaguardia della risorsa idrica, con particolare riferimento agli interventi del servizio idrico integrato programmati a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 attraverso le deliberazioni della Giunta regionale richiamate all'articolo 1.
L'intervento legislativo è finalizzato a sostenere i Comuni individuati quali soggetti attuatori che, pur essendo destinatari di investimenti già programmati, non dispongono delle risorse necessarie per sostenere tempestivamente le spese di progettazione e di verifica dei relativi progetti. Tali attività, secondo le procedure applicabili ai singoli interventi, possono costituire adempimenti necessari per l'ammissione definitiva a finanziamento o per il successivo avanzamento delle operazioni.
A tale scopo, l'articolo 2 istituisce un Fondo straordinario destinato alla concessione di contributi per la copertura delle spese ammissibili, fino al 100 per cento del relativo importo e comunque nei limiti delle risorse stanziate. La misura interviene sulle attività tecniche necessarie all'attuazione di investimenti già programmati, senza prevedere ulteriori finanziamenti per la realizzazione delle opere.
Sotto il profilo finanziario, la proposta comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, quantificati dall'articolo 6 in 2.000.000,00 euro per l'anno 2026. La spesa presenta carattere straordinario e non ricorrente ed è configurata come limite massimo delle risorse destinabili alla concessione dei contributi.
L'autorizzazione di spesa è riferita alla Missione 09, Programma 04, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2026-2028. La relativa copertura è individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto alla Missione 20, Programma 03, Titolo 2, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Il meccanismo di restituzione previsto dall'articolo 5 consente il recupero delle somme regionali nei limiti degli importi relativi alle medesime spese effettivamente riconosciuti e rimborsati nell'ambito del finanziamento degli interventi. Considerato il carattere eventuale di tali restituzioni, esse non sono computate tra le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Le attività amministrative connesse alla ricezione e all'istruttoria delle domande, alla concessione dei contributi, alla rendicontazione e ai controlli sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato delle acque. La proposta non prevede l'istituzione di nuovi organismi o strutture amministrative. Gli eventuali effetti finanziari indiretti connessi all'esercizio delle funzioni previste sono oggetto di valutazione nelle successive sezioni della presente relazione.
La quantificazione degli oneri derivanti dalle singole disposizioni è sviluppata nella Sezione 2.
La natura della spesa e le modalità di copertura sono illustrate nella Sezione 3, mentre la Sezione 4 reca la valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni che non comportano autonome autorizzazioni di spesa.

Sezione 2)
INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	0,00 €	La disposizione individua le finalità e l'ambito di applicazione della legge, delimitando gli interventi e i soggetti destinatari della misura. Non determina autonomamente nuovi o maggiori oneri finanziari.
2	SI	2.000.000,00 €	L'articolo istituisce il Fondo straordinario per la progettazione e la verifica degli interventi del servizio idrico integrato, destinato alla concessione di contributi ai Comuni individuati quali soggetti attuatori degli interventi programmati attraverso le deliberazioni regionali richiamate dall'articolo 1. I contributi possono coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili ancora da sostenere, nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della valutazione del fabbisogno potenziale, è stata presa in esame una platea di 116 Comuni, interessati da 138 interventi riconducibili al PR Campania FESR 2021-2027. La ricognizione non assume carattere esaustivo rispetto alla programmazione regionale, né implica che tutti gli interventi considerati richiedano ulteriori attività tecniche. Il fabbisogno effettivamente finanziabile dovrà pertanto essere determinato sulla base delle prestazioni residue e delle disponibilità finanziarie documentate in sede di domanda. Per una valutazione preliminare della congruità dello stanziamento, è stato adottato un criterio di stima parametrica, fondato sull'esame di affidamenti di servizi tecnici relativi a interventi del settore idrico e fognario.

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
			I riscontri acquisiti evidenziano corrispettivi differenti in relazione alla tipologia e all'estensione delle prestazioni. Ai fini della determinazione dei costi delle attività finanziabili, costituiscono inoltre riferimento i criteri previsti dall'articolo 41, comma 15, e dall'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Per le attività di verifica della progettazione rileva altresì il criterio di stima richiamato dall'articolo 37 dell'allegato I.7 al medesimo decreto legislativo. Tali disposizioni consentono di rapportare i corrispettivi al valore e alla complessità delle opere e alle specifiche prestazioni da eseguire. Sulla base degli ordini di grandezza rilevati negli affidamenti esaminati, sono stati assunti, ai fini della simulazione, costi unitari orientativi pari a euro 15.000,00 per le attività di verifica e a euro 60.000,00 per gli incarichi di progettazione. Si tratta di valori indicativi, la cui effettiva congruità dovrà essere verificata in relazione alle caratteristiche dei singoli interventi, alle prestazioni ancora necessarie e agli eventuali oneri accessori. Applicando tali valori, uno stanziamento di euro 2.000.000,00 consentirebbe, a titolo indicativo, di finanziare 50 attività di verifica, per un importo complessivo di euro 750.000,00, e 20 incarichi di progettazione, per ulteriori euro 1.200.000,00. Il fabbisogno così stimato ammonterebbe a euro 1.950.000,00, corrispondente a un numero compreso tra 50 e 70 interventi, in considerazione della possibilità che entrambe le prestazioni riguardino il medesimo progetto. La simulazione consente di valutare la capacità di intervento del Fondo rispetto alla platea potenziale individuata, fermo restando che il numero delle prestazioni e i relativi importi sono assunti a fini previsionali e non corrispondono a fabbisogni già accertati. In tale quadro, l'autorizzazione di spesa prevista è destinata a concorrere al soddisfacimento del fabbisogno, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'articolo 3, senza configurare un obbligo di finanziamento integrale delle richieste potenzialmente presentabili.

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
3	NO	0,00 €	La disposizione stabilisce i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi, senza prevedere autonome attività finanziate o ulteriori stanziamenti.
4	NO	0,00 €	La disposizione disciplina il procedimento di presentazione delle domande, istruttoria, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Le relative attività sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato delle acque. Non sono previste nuove strutture, dotazioni organiche o specifiche prestazioni esterne.
5	NO	0,00 €	La disposizione disciplina la restituzione dei contributi nei casi previsti dalla legge e i controlli sul loro utilizzo. Le eventuali restituzioni costituiscono entrate future, condizionate all'effettivo riconoscimento e rimborso delle medesime spese nell'ambito del finanziamento degli interventi; esse non concorrono alla copertura degli oneri della presente legge. Le attività di controllo e recupero sono attribuite alla struttura regionale competente.
6	SI	Nessun onere aggiuntivo (v. art. 2)	L'articolo autorizza per il 2026 la spesa di 2.000.000,00 euro, già quantificata con riferimento all'articolo 2, e ne individua la copertura finanziaria mediante riduzione del fondo speciale per le spese di investimento. Non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già contabilizzati.
7	NO	0,00 €	La disposizione disciplina l'entrata in vigore della legge e non produce autonomi effetti finanziari.
Totale Oneri		2.000.000,00 euro	

Sezione 3)
INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania)

Sezione A)
Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 118/2011

NATURA SPESA	~~corrente~~		**conto capitale**	
TIPOLOGIA SPESA	**annuale**		~~pluriennale~~	
	~~obbligatoria~~		**non obbligatoria**	
STANZIAMENTO	anno 2026		Importo 2.000.000,00 €	
	anno 2027		Importo //	
	anno 2028		Importo //	
MISSIONE - PROGRAMMA -TITOLO	**Missione**		**Programma**	**Titolo**
	09		04	2

La spesa prevista dalla proposta di legge ha carattere straordinario, annuale e non obbligatorio ed è configurata come fattore legislativo, in quanto l'autorizzazione di spesa ne determina l'importo massimo e l'esercizio finanziario di riferimento.

La classificazione in conto capitale è riferita alla destinazione dei contributi a prestazioni tecniche direttamente riconducibili alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali, nei limiti della loro ammissibilità e imputabilità al quadro economico degli interventi. La proposta non prevede contributi per le ordinarie spese di funzionamento degli enti beneficiari.

La spesa è qualificata come non obbligatoria poiché la concessione dei contributi è subordinata alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e avviene nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, senza attribuire ai potenziali beneficiari un diritto a prestazioni eccedenti lo stanziamento autorizzato.

L'autorizzazione di spesa è limitata all'esercizio finanziario 2026 e non determina autonomi stanziamenti per le annualità successive. Le eventuali erogazioni e restituzioni che intervengano negli esercizi successivi sono soggette alle regole di imputazione e contabilizzazione previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Non applicabile	//
Risorse presenti in fondi speciali	Prelievo dal Fondo speciale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», capitolo U01049, con corrispondente incremento della Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 04 «Servizio idrico integrato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per l'esercizio 2026.	2.000.000,00 € per l'annualità 2026
Ricorso a nuove o maggiori entrate	Non applicabile	//
Altre modalità	Non applicabile	//

Con riferimento alla copertura finanziaria individuata, si evidenzia che, a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con legge regionale 30 luglio 2026, n. 6, la disponibilità del Fondo speciale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo U01049, risulta pari a euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, con una disponibilità residua, a seguito della corrispondente riduzione, pari a euro 3.000.000,00.

Sezione B)
Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

TITOLO: //

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: //

La proposta di legge non prevede nuove o maggiori entrate destinate alla copertura degli oneri finanziari. Le eventuali restituzioni dei contributi previste dall'articolo 5 costituiscono entrate future

ed eventuali, il cui ammontare e la cui esigibilità dipendono dall'effettivo riconoscimento e rimborso delle medesime spese nell'ambito del finanziamento degli interventi.

Sezione C)
In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa

//

Sezione 4)
CASI DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1. La disposizione individua le finalità e l'ambito di applicazione della legge, riferendosi a interventi già ricompresi nella programmazione regionale. Non determina autonomi oneri finanziari rispetto a quelli previsti per la concessione dei contributi.

Articolo 3. La disposizione definisce i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi, da applicare nell'ambito dell'istruttoria delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. La verifica delle condizioni di dissesto o di riequilibrio finanziario e l'applicazione degli ulteriori criteri di selezione possono essere effettuate sulla base delle dichiarazioni rese dai Comuni e delle informazioni già disponibili presso le amministrazioni pubbliche, senza richiedere l'istituzione di nuovi organismi o strutture.

Articolo 4. Le attività di ricezione e istruttoria delle domande, verifica dei requisiti, valutazione della congruità delle spese, concessione ed erogazione dei contributi sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato delle acque, nell'ambito delle funzioni istituzionali già esercitate in relazione alla programmazione e all'attuazione degli investimenti del settore.

La procedura riguarda interventi già individuati dalle deliberazioni regionali richiamate dall'articolo 1, per i quali l'amministrazione dispone degli atti di programmazione e può utilizzare la documentazione già acquisita nell'ambito delle procedure di finanziamento. A tale riguardo, la Direzione generale Ciclo integrato delle acque dispone già di strumenti digitali per l'acquisizione e la gestione della documentazione relativa agli interventi programmati sul PR Campania FESR 2021-2027.

La presentazione delle domande è concentrata in un unico periodo temporale e la concessione dei contributi avviene mediante provvedimenti dirigenziali puntuali, senza la previsione di ulteriori atti generali di attuazione. La proposta non istituisce nuove strutture amministrative e non prevede assunzioni di personale, compensi o specifici affidamenti esterni per la gestione della misura.

Anche le successive attività di acquisizione e verifica delle rendicontazioni sono ricondotte alle ordinarie funzioni amministrative di gestione e controllo dei contributi pubblici.

Articolo 5. Le disposizioni disciplinano gli obblighi di restituzione dei contributi e i controlli sul loro utilizzo. Le relative attività sono attribuite alla medesima struttura regionale competente, che può avvalersi delle informazioni e della documentazione acquisite nella gestione dei finanziamenti, nonché delle ordinarie procedure amministrative e contabili di recupero delle somme.

Le eventuali restituzioni sono subordinate all'effettivo riconoscimento e rimborso delle medesime spese nell'ambito del finanziamento degli interventi, ovvero all'accertamento delle ulteriori condizioni previste dalla disposizione. Tali entrate, per la loro natura eventuale, non sono considerate a compensazione degli oneri derivanti dalla proposta.

Articolo 6. La disposizione quantifica e autorizza la spesa e ne individua la copertura finanziaria, secondo quanto illustrato nelle Sezioni 2 e 3. Le conseguenti variazioni di bilancio rientrano nelle ordinarie competenze amministrative e contabili della Regione e non comportano autonome esigenze di spesa.

Articolo 7. La disposizione disciplina l'entrata in vigore della legge e non determina effetti finanziari autonomi.

Nel complesso, le attività amministrative previste dalla proposta sono riconducibili alle competenze già attribuite alla struttura regionale responsabile degli interventi del ciclo integrato delle acque e possono essere svolte avvalendosi dell'organizzazione e degli strumenti amministrativi esistenti, senza la necessità di istituire ulteriori organismi o prevedere specifiche dotazioni finanziarie per il funzionamento del Fondo.